



NOTAIO  
Gianfranco Benetti  
Via Torino, 77  
20089 Rozzano (MI)

N. 41525 Repertorio

N. 16126 Raccolta

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno nove gennaio duemilaventi

9 gennaio 2020

In Milano in Via Rugabella n. 1

avanti a me Dottor GIANFRANCO BENETTI Notaio in Rozzano,

iscritto al Collegio Notarile di Milano,

sono presenti i signori:

- **SEGHIZZI ANDREA**, nato a Milano il 16 aprile 1966,

domiciliato a Spino d'Adda in Via Ragazzi del 99 n. 9,

codice fiscale SGH NDR 66D16 F205J;

- **GANDINI ISABELLA**, nata a Finale Emilia il 6 agosto 1968,

domiciliata a Monza in Via della Taccona n. 17, codice

fiscale GND SLL 68M46 D599S;

- **OROFINO IVANO MARCO**, nato a Milano il 10 settembre 1974,

domiciliato a Nibionno in Via S. Simone e Giuda n. 14,

codice fiscale RFN VMR 74P10 F205I.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità

personale io Notaio sono certo,

convengono quanto segue:

1 - E' costituita tra i signori **SEGHIZZI ANDREA**, **GANDINI**

**ISABELLA** e **OROFINO IVANO MARCO**, ai sensi e per gli effetti

del combinato disposto del secondo comma della norma di cui

agli art. 2522 c.c. e della Legge n. 381 dell'8 novembre

	1991, art. 1, <b>lettera a)</b> una società cooperativa sociale	
	denominata	
	<b>"VIVAIO FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".</b>	
	2 - La società cooperativa ha sede in Comune di Monza.	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai	
	sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del	
	codice civile, l'indirizzo della sede sociale è stabilito in	
	Via Mozart n. 10.	
	3 - La durata della società è stabilita al 31 (trentuno)	
	dicembre 2060 (duemilasessanta).	
	4 - La società cooperativa sociale ha per oggetto l'attività	
	indicata all'articolo 4 (quattro) dello statuto in seguito	
	riportato e si prefigge gli scopi indicati all'articolo 3	
	(tre) del citato statuto.	
	5 - La società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione con tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione composto da <b>3 (tre) membri</b>	
	nelle persone dei signori GANDINI ISABELLA e OROFINO IVANO	
	MARCO, quali Consiglieri, e SEGHIZZI ANDREA, quale	
	Presidente, tutti sopra generalizzati, i quali dureranno in	
	carica per tre esercizi e pertanto fino alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022.	
	I signori SEGHIZZI ANDREA, GANDINI ISABELLA e OROFINO IVANO	
	MARCO dichiarano di accettare la carica loro conferita e	

l'insussistenza a loro carico di cause di ineleggibilità o di decadenza.

6 - La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio ammonta ad euro **100,00 (cento virgola zero zero)** pertanto i versamenti eseguiti ammontano a complessivi euro **300,00 (trecento virgola zero zero)**.

Danno atto i comparenti che i versamenti del capitale sottoscritto sono stati integralmente eseguiti come segue:

- SEGHIZZI ANDREA Euro 100,00 (cento virgola zero zero) in contanti;

- GANDINI ISABELLA Euro 100,00 (cento virgola zero zero) in contanti;

- OROFINO IVANO MARCO, Euro 100,00 (cento virgola zero zero) in contanti.

7 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo il 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

8 - Le parti dichiarano in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) l'importo complessivo approssimativo delle spese per la costituzione della società.

9 - L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dallo statuto qui di seguito riportato:

**"STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

	<b>Art. 1 (Costituzione, sede, denominazione)</b>	
	E' costituita ai sensi della legge 381/91 la Società	
	cooperativa sociale denominata	
	<b>"VIVAIO FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"</b>	
	con sede in Monza.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove; spetta all'organo amministrativo deliberare il	
	trasferimento della sede all'interno del territorio comunale.	
	<b>Art. 2 (Durata)</b>	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci che	
	non hanno concorso all'approvazione della delibera di	
	proroga.	
	<b>TITOLO II</b>	
	<b>SCOPO - OGGETTO</b>	
	<b>Art. 3 (Scopo mutualistico)</b>	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma	
	1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo	
	3 luglio 2017, n. 112.	

La cooperativa realizza quindi con un collegamento funzionale e coordinato le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, e di seguito meglio precisati, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

#### **Mutualità prevalente**

La cooperativa svolge la propria attività caratteristica ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in

	modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza	
	sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie,	
	anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del	
	presente statuto relative allo scopo mutualistico ed	
	all'oggetto sociale.	
	E' fatto divieto di distribuire i dividendi; è fatto divieto	
	di emettere strumenti finanziari; è vietato distribuire le	
	riserve fra i soci cooperatori; in caso di scioglimento	
	della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi e può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	La cooperativa è considerata, indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile,	
	cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp.	
	att. c.c.).	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	

mutualistici, come disposto dalla legge 3 Aprile 2001, n.142

e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano

con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma

subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma

consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei

soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato

ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 Aprile 2001, n.142.

La cooperativa può operare anche con terzi e avvalersi per

lo svolgimento della propria attività di soggetti diversi

dai soci.

Su determinazione dell'Organo Amministrativo potrà aderire

alle associazioni nazionali di categoria, nonché ad altri

organismi economici e sindacali che si propongono iniziative

di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di

servizio.

#### **4. Oggetto sociale.**

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio

scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri

soci cooperatori, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a),

della legge n. 381/1991 ha lo scopo di perseguire

l'interesse generale della comunità alla promozione umana e

all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la

gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le

attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c),

	d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112	
	e tra l'altro ha per oggetto le attività relative a:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, ed interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
	successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto	
	della povertà educativa.	
	La società potrà realizzare le attività sopra indicate anche	
	mediante lo svolgimento di:	
	• attività terapeutiche e/o educative impiegando risorse	
	naturali e animali e così a titolo esemplificativo le	



	attività di orto terapia, orti sinergici, orti urbani,	
	green/wood therapy, pet therapy, agricoltura sociale;	
	• counselling psico-pedagogico, mediazione familiare e dei	
	conflitti, coordinazione genitoriale;	
	• laboratori sulla genitorialità e sulla conoscenza dei	
	bisogni reciproci;	
	• laboratori educativi, anche mediante attività artistiche e	
	culturali per tutte le generazioni.	
	La cooperativa potrà porre in essere qualsiasi attività	
	connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, potrà assumere e concedere agenzie, commissioni,	
	mandati e rappresentanze, nonché compiere tutte le	
	operazioni commerciali, finanziarie, bancarie, immobiliari e	
	mobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	All'uopo la cooperativa potrà assumere incarichi, appalti e	
	firmare convenzioni con enti pubblici, enti locali,	
	amministrazioni pubbliche e private per attuare gli scopi	
	che si è prefissata.	
	La cooperativa potrà stipulare accordi e convenzioni con	
	Università, Centri di ricerca pubblici e/o privati sempre e	
	comunque interessati a tecnologie e metodologie che possano	
	interessare la cooperativa.	
	La cooperativa, tra l'altro, potrà:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	

	forma, in imprese, che svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale;	
	b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	c) svolgere operazioni presso Banche, ottenere	
	finanziamenti, mutui, anticipazioni e credito in genere,	
	aprire conti correnti ed ivi operare anche mediante scoperti;	
	d) acquisire in locazione, anche finanziaria, o concedere in	
	locazione, esclusa quella finanziaria, beni strumentali e di	
	consumo, beni mobili ed immobili.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	altre cooperative interessate allo stesso scambio	
	mutualistico nonché con imprese terze.	
	La società potrà, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	<b>TITOLO III</b>	
	<b>SOCI</b>	
	<b>Art. 5 (Soci - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori)</b>	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	

	capacità di agire, e, in particolare, coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, e, comunque, coloro che	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità	
	con l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito	
	contratto con la cooperativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381 del 1991, possono assumere la	
	qualifica di soci cooperatori anche i "soci volontari", che,	
	condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano	
	intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito	
	per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,	
	sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la	
	totalità dei soci.	
	E' invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed	
	è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci	
	volontari.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	

	libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le	
	disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai	
	soci lavoratori.	
	Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e	
	del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le	
	seguenti precisazioni:	
	- le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano	
	anche ai soci volontari;	
	- ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art.	
	2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme	
	sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto	
	anche dei soci volontari;	
	- per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è	
	necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530,	
	comma 1, c.c.);	
	- si applica ai soci volontari la regola del voto capitario	
	(art. 2538 c.c.);	
	- della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non	
	possono far parte i soci volontari.	
	Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art.	
	11 della menzionata legge n. 381 del 1991, le persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	

	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali e che condividano gli scopi sociali	
	della cooperativa stessa, al fine di contribuire a	
	migliorarne lo sviluppo.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese	
	identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e	
	in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione	
	del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle	
	leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	<b>Art. 6 (Domanda di ammissione)</b>	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non potrà essere superiore nè inferiore	
	ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto ed il regolamento interno, di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	

	Gli enti che intendono associarsi alla cooperativa devono	
	presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante	
	con le seguenti indicazioni:	
	a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data della	
	costituzione;	
	b) numero dei soci;	
	c) numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di essere a conoscenza e accettare	
	integralmente lo statuto della cooperativa e i regolamenti	
	interni.	
	Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti da Legale	
	rappresentante, i seguenti documenti:	
	1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al	
	momento della domanda;	
	2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha	
	deliberato l'adesione;	
	3) bilancio dell'ultimo esercizio;	
	4) ogni altro documento che l'organo amministrativo della	
	cooperativa ritenga utile e abbia richiesto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di legge e statutari delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con	
	l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	

amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 7 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo

	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	<b>Art. 8 (Perdita della qualità di socio)</b>	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	<b>Art. 9 (Recesso del socio)</b>	
	Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione,	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione,	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente),	
	d - la sopravvenienza di gravi e comprovanti motivi di ordine familiare o personale che impediscano al socio la	



partecipazione al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento

	interno o derivanti dal rapporto mutualistico salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	c) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non	
	adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	nel pagamento di somme dovute alla società a qualsiasi	
	titolo;	
	d) che sia dichiarato fallito;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	<b>Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)</b>	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	<b>Art. 12 (Morte del socio)</b>	
	Gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto al	
	rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del	
	presente statuto.	

**Art. 13 (Liquidazione della quota)**

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, ai sensi dell'art. 2535 c.c.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La frazione della quota di capitale costituita a seguito della erogazione di ristorni, ai sensi degli articoli 2545 quinquies e sexies, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con

	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la Società gli eredi del	
	socio defunto.	
	<b>TITOLO IV</b>	
	<b>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</b>	
	<b>Art. 15 (Elementi costitutivi)</b>	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote	
	ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di	
	legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o

prevista per legge o per statuto.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né

durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della

Società.

**Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, né essere cedute con effetto verso la Società

senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie

quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con

lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al

potenziale acquirente previste nel presente statuto.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve

essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la

propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro

dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per

divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve

essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60

(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può

proporre opposizione al Tribunale ai sensi dell'art. 2530

c.c.

**Art. 17 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'eventuale eccedenza attiva non può essere distribuita ai soci e sarà destinata, dall'assemblea che approva il bilancio:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ove imposto dalla legge nella misura ivi prevista;
- c) alle altre riserve statutarie e volontarie.

**Art. 18 (Ristorni)**

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli

amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

## **TITOLO V**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 19 (Organi)**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo se nominato.

#### **Art. 20 (Assemblea)**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, raccomandata a mano, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, purché il relativo indirizzo sia inserito nel libro soci, inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e

	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	<b>Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)</b>	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	<b>Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)</b>	
	L'Assemblea in prima convocazione delibera con il voto	
	favorevole di più della metà dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto su tutti gli oggetti all'ordine del giorno,	
	mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei	
	presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti in	
	assemblea; in ogni caso sono fatte salve le diverse	
	maggioranze previste dalla legge con disposizione	
	inderogabile.	



**Art. 23 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della  
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il voto segreto non è ammesso.

**Art. 24 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano  
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e  
che non siano in mora nei versamenti delle quote  
sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare  
della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire  
personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi  
rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro  
socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore,  
Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice  
civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del  
rappresentante in bianco.

**Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di  
amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata  
dall'Assemblea stessa.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**Art. 26 (Amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da **3 (tre) o 5 (cinque)**, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.

**Art. 27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)**

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo

formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

#### **Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, SMS, fax, e-mail, o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno 1 (un) giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### **Art. 29 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più

	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato,	
	nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché	
	la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere	
	fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione	
	sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino	
	alla sostituzione.	
	<b>Art. 30 (Compensi agli Amministratori)</b>	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	<b>Art. 31 (Rappresentanza)</b>	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	

deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se

nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori

generali, Institori e Procuratori speciali.

Il Presidente o un Amministratore Delegato, previa apposita

delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire

speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad

altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza

delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 32 (Collegio sindacale e revisore contabile)**

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il

revisore.

Nei casi e con le modalità previsti dalla legge, la nomina

dell'organo di controllo è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla

società a responsabilità limitata.

### **TITOLO VII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 33 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società

nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio

sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale

sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere

devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo

	sviluppo della cooperazione in conformità al presente	
	statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera	
	d) c.c. e ad altre disposizioni di legge in materia.	
	<b>TITOLO IX</b>	
	<b>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</b>	
	<b>Art. 35 (Regolamenti)</b>	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea.	
	<b>Art. 36 (Rinvio)</b>	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui	
	la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le	
	disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive	
	modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori,	
	e il d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina	
	dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della	
	normativa specifica delle cooperative e in quanto	
	compatibile;	
	- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	

norme del codice civile relative alle società cooperative;

– per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società sulla società a responsabilità limitata; tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti, che approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio alle ore tredici.

Consta il presente atto di otto fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio per trentadue pagine fin qui.

F.TO: ANDREA SEGHIZZI

F.TO: ISABELLA GANDINI

F.TO: OROFINO IVANO MARCO

F.TO: GIANFRANCO BENETTI NOTAIO